

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1793-A)

## RELAZIONE DELLA 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE TRIGLIA)

Comunicata alla Presidenza il 22 giugno 1982

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, riguardante l'imposta sul valore aggiunto e al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, riguardante l'imposta sugli spettacoli

d'iniziativa dei senatori BERLANDA, CIPELLINI, BUZIO, SCEVAROLLI,  
TRIGLIA, BEORCHIA e SANTALCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 1982



ONOREVOLI SENATORI. — La 6<sup>a</sup> Commissione permanente ha esaminato la parte fondamentale del disegno di legge, costituita da alcune modifiche al regime IVA per taluni prodotti, valutando anche, attentamente, l'opportunità di aggiungere ulteriori ritocchi all'articolato in questa materia.

La Commissione tuttavia, nella seduta di giovedì 17, ha ritenuto, all'unanimità, di soprassedere su tutta la materia IVA, anche per l'incertezza che si era determinata sulla eventualità di provvedimenti di portata più ampia.

È parso opportuno quindi trattare, intanto, solo quella limitata parte del disegno di legge che modifica l'imposizione sugli spettacoli, e precisamente l'articolo 5, che organizza in maniera più semplice e razionale la struttura dell'imposta, che da progressiva diviene proporzionale (e quindi, fra l'altro, anche di più facile accertamento). Ma il cambiamento di sistema è suggerito

specialmente dall'esigenza di ovviare agli inconvenienti recati indirettamente, dall'inflazione, alla graduazione del prelievo sul ventaglio dei prezzi dei biglietti.

Di tale disposizione (unitamente a quella sulla sua immediata entrata in vigore) si propone quindi l'accoglimento.

La Commissione ritiene, peraltro, che si renderà certamente opportuno riprendere l'esame della parte del disegno di legge concernente l'IVA, e pertanto propone lo stralcio degli articoli da 1 a 4, che dovranno formare un disegno di legge a sè, con il titolo: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, riguardante l'imposta sul valore aggiunto ».

Mi è stato dato mandato, all'unanimità, di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo come sopra modificato.

TRIGLIA, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MANCINO)

31 marzo 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE (\*)**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

7 aprile 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, a maggioranza, esprime parere favorevole presso atto della assicurazione fornita dal rappresentante del Ministero delle finanze secondo la quale gli effetti sul bilancio (minori entrate-maggiori entrate) derivanti dalle norme in esame sarebbero sostanzialmente compensativi.

Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi, mentre si esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo, da inserire dopo l'articolo 4, proposto dal Governo, si esprime parere contrario sull'emendamento d'iniziativa parlamentare tendente ad inserire l'articolo aggiuntivo 4-bis: l'eventuale accoglimento di tale emendamento provocherebbe, secondo le stime fornite dal rappresentante del Ministero delle finanze, una perdita di gettito pari a 60 miliardi.

---

(\*) La seconda parte — attinente ad emendamenti, presentati innanzi alla Commissione di merito, relativi a disposizioni del disegno di legge di cui, nel prosieguo dell'esame, la Commissione stessa ha stabilito di proporre lo stralcio — viene riportata per completezza.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO DEI PROPONENTI

**Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, riguardante l'imposta sul valore aggiunto e al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, riguardante l'imposta sugli spettacoli**

## Art. 1.

Nella lettera c) del primo comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive integrazioni e modificazioni, la parola « ottomila » è sostituita con l'altra « dodicimila ».

## Art. 2.

Per le cessioni e le importazioni di prosciutti e spalle, anche in parti, della specie suina, destinati all'alimentazione umana, compresi nella tabella A, parte II, numero 32) (v.d. ex 16.02), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive integrazioni e modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 15 per cento.

## Art. 3.

Alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive integrazioni e modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

i numeri 1), 2), 3), 7) ed 8) sono soppressi;

il numero 5) è sostituito dal seguente:

« 5) pelli da pellicceria, conciate o preparate, anche confezionate in tavole, sacchi,

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, riguardante l'imposta sugli spettacoli**

**Stralciato.**

**Stralciato.**

**Stralciato.**

(Segue: *Testo dei proponenti*)

mappette, croci o altri simili manufatti, di zibellino, ermellino, cincillà, ocelot, leopardo, giaguaro, ghepardo, tigre, pantera, zebra, lince (*felix-lynx*), visone selvaggio, pekan, breitschwanz, martora, lontra di fiume, volpe argentata, volpe bianca, ghiottone, scimmia, orso bianco, donnola, faina, guanaco, gattopardo, ghiro, giraffa hamster, leone okapi, puma, irbis, lama vicugna, canguro, leopardo nebuloso, bisonte americano, buruaduki, susliki charsa, vichul, cincillone e le relative confezioni; ».

Art. 4.

Per le cessioni e le importazioni di pietre preziose, escluse quelle destinate ad uso industriale, e relativi lavori; di perle naturali e coltivate e relativi lavori; di lavori di platino, esclusi quelli per uso industriale, sanitario e di laboratorio; di prodotti con parti e guarnizioni di platino, costituenti elemento prevalente del prezzo, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 18 per cento.

Per le cessioni e le importazioni di francobolli per collezione, esclusi quelli aventi corso legale nello Stato di emissione, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 2 per cento.

Art. 5.

L'aliquota dell'imposta sugli spettacoli cinematografici di cui al numero 1 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificata dall'articolo 2 della legge 1° febbraio 1978, n. 20, è stabilita nella misura del 12 per cento.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**Stralciato.**

Art. 1.

*Identico.*

Art. 2.

*Identico.*